



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023

Art. 4 (Accordo)

Forme di cooperazione

1. Le forme di cooperazione nell'ambito del presente Accordo includono:

A) Scambio di informazioni: a. sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e modi operandi; b. per la ricerca di latitanti; c. sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro modi operandi; d. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche; e. finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita; f. sull'immigrazione irregolare; g. sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti; h. per il contrasto dei reati di criminalità informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line; i. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti.

B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, in particolare: a. sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati; b. sul narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonché sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata; c. sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica; d. su tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; e. sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti; f. sulla identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione.

C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di

altro tipo e le operazioni sotto copertura;

D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;

E) cooperazione strategica: a. formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia; b. scambi di esperienze e di esperti; c. organizzazione di corsi, attività addestrative nonché eventi congiunti; d. capacity building; e. organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone prassi; f. scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli. 2. Le Autorità competenti delle Parti si scambieranno l'elenco dei loro punti di contatto conformemente alle disposizioni del presente Accordo entro trenta (30) giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Versione in vigore dal 27 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

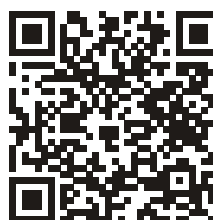
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 56
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-56-2026/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it